

Segreteria Nazionale

00184 Roma – Via Panisperna, 32

0647923648 – segreteria@fabi-bi.it

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI – R.S.A. Banca d'Italia



Al Segretario Generale
della Banca d'Italia
dott. Massimo Doria

e.p.c.

Al Servizio GEP Relazioni sindacali

Protocollo: 12/26

Roma, 31/03/2026

Oggetto: richiesta di chiarimenti sulle modifiche al congedo per dottorato di ricerca e nuovo sollecito sul recepimento delle norme vigenti in materia di congedi parentali

Egregio Segretario Generale,

con riferimento al 10° aggiornamento della Circolare n. 291, chiediamo un chiarimento puntuale sulle modifiche introdotte in materia di congedo straordinario per dottorato di ricerca.

Prendiamo preliminarmente atto che, con il medesimo aggiornamento, la Banca ha recepito le novità introdotte dalla legge n. 106/2025 e ha inoltre previsto, in tema di congedo straordinario, l'aumento da 5 a 8 giorni in caso di nascita o adozione. Proprio questo dimostra che, quando vi è la volontà di adeguare tempestivamente la disciplina interna, ciò è possibile.

Per quanto riguarda invece il congedo per dottorato di ricerca, la notaERMES afferma che l'istituto è stato aggiornato alle “disposizioni normative e giurisprudenziali”, precisando che il congedo è riconosciuto esclusivamente per il periodo di durata legale del corso e che, nel caso del congedo retribuito, qualora il rapporto di lavoro o di impiego cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi al conseguimento del dottorato, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti, salvo passaggio alle dipendenze di altra amministrazione. Le medesime previsioni risultano ora inserite nel testo della Circolare 291, sia per il congedo con assegni sia per quello senza assegni.

Riteniamo quindi necessario che l'Amministrazione chiarisca in modo espreso e trasparente quali siano le disposizioni normative e le pronunce giurisprudenziali cui intende riferirsi. Il generico richiamo contenuto nella nota ERMES non consente infatti di comprendere con sufficiente precisione quali profili discendano direttamente dal quadro normativo vigente e quali, invece, attengano alle modalità con cui l'Amministrazione ha inteso recepirlo nella Circolare 291. Né consente di comprendere se si sia in presenza di una mera ricognizione di limiti già vigenti oppure di una formalizzazione più restrittiva rispetto alla precedente formulazione della Circolare e alla prassi applicativa concretamente seguita fino ad oggi.

Chiediamo pertanto di conoscere:

1. quali siano, in modo puntuale, le disposizioni normative e le pronunce giurisprudenziali richiamate in materia di congedo per dottorato di ricerca;
2. se le modifiche introdotte abbiano natura meramente ricognitiva oppure se comportino un mutamento sostanziale rispetto alla disciplina e alla prassi precedenti;
3. se, prima del 10° aggiornamento, il limite della durata legale del corso e la clausola di restituzione degli importi fossero già applicati in modo uniforme.

Cogliamo inoltre l'occasione per rinnovare la richiesta, formulata dalla scrivente organizzazione con nota 09_26 del 2 marzo 2026, affinché la Banca proceda al pieno recepimento delle disposizioni vigenti in materia di congedi parentali. Riteniamo che, su istituti che incidono direttamente sui diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, sia necessaria la massima trasparenza sul fondamento giuridico delle modifiche introdotte e la piena coerenza della disciplina interna con la normativa vigente.

Restiamo pertanto in attesa di un suo cortese e puntuale riscontro.

Cordiali saluti,

La Segreteria Nazionale

FABI-BI